



Comune di Conca dei Marini
-Provincia di Salerno-

**PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE
AREE DEL DEMANIO MARITTIMO**

Responsabili del Procedimento:

Arch.Grazia Milo

Dott. Francesco D'Auria

Progettista:

Arch.Francesco Monti

Consulente:

Geom.Lucia Mosiello

Elaborato: Regolamento di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo

Data: Febbraio 2026



Comune di Conca dei Marini -Provincia di Salerno-



Piano Attuativo di utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I.....	4
CAPO I – CONTENUTI	4
Art.1 - OGGETTO	4
Art.2 - DEFINIZIONI.....	4
CAPO II – CRITERI GENERALI.....	6
Art.3 – INTERVENTI IN ZONE VINCOLATE	6
Art.4 – SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE	6
Art.5 – ACCESSIBILITA’ E BARRIERE ARCHITETTONICHE	7
Art.6 – DELIMITAZIONI E BARRIERE VISIVE	8
Art.7 – INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO	8
Art.8 - MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEI MANUFATTI.....	8
Art.9 - DEHORS - DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE	9
Art.10 – DISPOSIZIONI COMUNI.....	10
CAPO III – CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (CDM).....	12
Art.11 – CONTENUTO DELL’ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA	12
Art.12 – RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA	12
Art.13 – RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TURISTICO-RICREATIVA	13
Art.14 – CAUZIONI	15
Art.15 – VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	15
Art.16 – REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.....	15
Art.17 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.....	15
Art.18 – LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE.....	16
Art.19 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA	16
Art.20 - TUTELA DEI BENI DEMANIALI.....	16
Art.21- VIGILANZA.....	16
TITOLO II	18
CAPO I – UTILIZZO AI FINI TURISTICO RICREATIVI DEL DEMANIO MARITTIMO	18
Art. 22 - SPIAGGIA LIBERA	18
Art.23 – SPIAGGIA LIBERA (PET FRIENDLY)	18
Art.24 – STABILIMENTI BALNEARI.....	19
Art.25 – CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI	20
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI AMBITI OMOGENEI DI INTERVENTO.....	21
Art.26 – AMBITI OMOGENEI DI INTERVENTO	21
Art.27 –MARINELLA - SPIAGGIA DELLA VITE COVE	21
Art.28 – MARINA DI CONCA.....	21
Art.29 - PUNTA BELVEDERE.....	23
Art.30 - CAPO DI CONCA	23
Art.31 - O’RUNGHETIELLO	23

Comune di Conca dei Marini (SA)
PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 32 - GROTTA DELLO SMERALDO.....	23
Art. 33 – COSTA DELLO SMERALDO	24
CAPO III – NORME FINALI	25
Art.34 – ADDIZIONALE REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI	25
Art.35 – ORDINANZA BALNEARE – STAGIONALITÀ.....	25
Art.36 – DISCIPLINA DEI PREZZI	25
Art. 37 - OBBLIGHI E DIVIETI.....	25
Art.38 – VIGILANZA E SANZIONI	26
Art.39 – NORME FINALI	27

TITOLO I

CAPO I – CONTENUTI

Art.1 - OGGETTO

1. Per il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e della lettera l), comma 2, art. 105, D.Lgs. 112/98, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo;
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità e al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi;
3. I Comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri Piani Attuativi di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (PAD) e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD;
4. La seguente normativa disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, stralciando dal presente l'ambito portuale, la cui area è stata definita nell'ambito dell'Atto di Delimitazione e di Regolamentazione delle attività e destinazioni d'uso delle aree demaniali marittime di cui N.O. della Regione Campania prot. n. 0221959 del 03.05.2024.
5. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli artt.822 del codice civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione;
6. Il tratto territoriale rientrante nelle competenze della gestione del Comune, con esclusione delle aree demaniali marittime identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è individuato nella cartografia del redigendo PAD per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime.

Art.2 - DEFINIZIONI

Ai fini di una corretta interpretazione della disciplina e degli elaborati del PUAD, si definisce:

1. **Battigia:** la prima fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente ridotti a 3 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a metri lineari 20,00;
2. **Fronte Mare:** lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione;
3. **Arenile:** la fascia di profondità variabile successiva alla battigia, parallela al mare, estesa fino alla dividente demaniale;
4. **Soggiorno all'ombra:** fascia di arenile destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
5. **Stabilimenti balneari:** strutture, poste di norma su aree oggetto di concessione demaniale marittima, attrezzate per la balneazione ed eventualmente dotate di annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;
6. **Spiaggia libera:** area demaniale marittima idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;

7. **Spiaggia libera attrezzata:** area demaniale marittima ad uso libero e gratuito, per la quale è prevista la possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti previsti, quali pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici, da computare nel 30% delle aree di libera e gratuita fruizione. Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori potranno essere collocate solo su area in concessione, limitatamente allo spazio occupato dalle stesse. Le attrezzature offerte a pagamento non possono, in alcun caso, essere preinstallate, bensì posizionate solo al momento della richiesta da parte dei fruitori, pena l'erogazione delle sanzioni previste all'art. 34;
8. **Servizi di spiaggia:** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, ufficio del gestore, cabine, spogliatoi, servizi igienici, tende, capanne, servizi di ristorazione, bar o chioschi o ogni altro servizio assimilabile;
9. **Servizi minimi di spiaggia:** servizi obbligatori da garantire con specifico riferimento alla tabella A allegata al PUAD (1 stella marina);
10. **Area scoperta:** trattasi, in primo luogo, degli arenili in quanto tali, e comunque delle superfici libere da qualsiasi edificazione, ovvero delle aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile. Ovviamente, le piattaforme o i piazzali sono considerate aree scoperte solo se suscettibili di autonomo e separato utilizzo; laddove, invece, gli stessi siano contigui o asserviti ad opere amovibili o inamovibili oggetto di specifico utilizzo, non sono considerate aree scoperte;
11. **Concessione demaniale marittima, di seguito denominata anche CDM:** il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
12. **Attività turistico ricreative:** le attività indicate nell'art. 01, lett. da a) ad f) del D.L. n. 400/1993 convertito in L. 494/1993, più precisamente:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio d'imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali;
 - f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
13. **Ambito Omogeneo di intervento:** la porzione di fascia costiera per la quale vanno definite specifiche tipologie di interventi e modalità di utilizzazione;
14. **Opere ed impianti di facile rimozione:** sono quegli impianti, manufatti, opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero in conglomerato cementizio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero, così come definito dalla Circolare 2007/7162/DAO del 21/02/2007 e dalla Circolare n.120/2001 del Ministero dei trasporti e della Navigazione. Possono sostanzziarsi, ad esempio, in:

- strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile (incernierato) o appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile;
- strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrate;
- opere, impianti e manufatti diversi da prefabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di strutture;
- opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.

Per essere qualificate amovibili, le fondazioni, qualora non superino il piano di campagna, e comunque l'intera struttura debbono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto.

15. **Opere di difficile rimozione:** sono quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità, in riferimento alle circolari predette. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:

- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
- opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

16. **Pertinenze demaniali:** ai termini dell'articolo 29 del Codice della Navigazione, sono le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio.

CAPO II – CRITERI GENERALI

Art.3 – INTERVENTI IN ZONE VINCOLATE

1. Ogni intervento o proposta di utilizzazione di una zona del demanio marittimo deve essere letto in relazione alla vincolistica che impatta su di essa.
2. La valutazione delle interazioni della proposta di utilizzazione della zona con il vincolo gravante su di essa viene valutato dall'Amministrazione che tutela il vincolo, all'interno della fase istruttoria, ed espressa con il parere/nulla osta/assenso comunque denominato previsto dalla legge di settore.

Art.4 – SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti devono essere eco-compatibili, di facile rimozione e sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa tirrenica, facendo ricorso prioritariamente a:
 - a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;

- b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie rinnovabili come da disposizioni degli artt.179, 180,181 del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale;
 - c) sistemi di bio-fitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali, nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
 - d) materiali eco-compatibili, quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero.
2. Nel rilascio di nuove CDM sono ammesse esclusivamente le richieste che prevedono la realizzazione di opere e strutture non fisse e facilmente rimovibili.
 3. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio ambientale e paesaggistico non sono ammessi interventi che possano arrecare danni all'equilibrio ecologico del sito.
 4. L'uso di mezzi meccanici per la pulizia degli arenili è vietato nei mesi di nidificazione di specie protette da direttive europee, leggi nazionali e regionali.
 5. I titolari delle concessioni di aree demaniali interne a Parchi Nazionali, Regionali, Aree Marine Protetta ed altre tipologie di territori sottoposti a tutela devono esporre ben evidenti agli utenti all'ingresso e sulla spiaggia, apposita cartellonistica indicante la normativa vigente, la perimetrazione/zonazione e le regole da rispettare. La stessa cartellonistica deve essere posta dal Comune ed enti gestori anche sui tratti di spiaggia libera o spiaggia libera attrezzata.

Art.5 – ACCESSIBILITA' E BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Le concessioni demaniali devono rispettare la normativa in materia di barriere architettoniche e l'offerta di servizi accessibili a persone con disabilità. In particolare, la sistemazione delle aree del demanio marittimo concesse a qualunque scopo, così come gli arenili e le aree limitrofe, devono garantire la "visitabilità" degli impianti ai sensi del Decreto Ministeriale del 14/06/1989 n. 236, di attuazione della legge n. 13 del 09/01/1989 e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale in forma permanente o temporanea (portatori di handicap). Qualora sussistano oggettivi impedimenti all'adeguamento per la completa eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere assicurato un adeguato percorso alternativo contestualmente all'intervento.
2. La collocazione dei varchi necessari per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia deve essere garantito mediante la previsione, compatibilmente con l'orografia dei luoghi e del sistema urbano, di percorsi di accesso almeno ogni 200 m lineari di fronte mare, prioritariamente al di fuori delle concessioni e, ove non possibile, all'interno delle stesse. I varchi non devono essere posizionati in zone di rilievo naturalistico, e/o nelle aree dunali; dove questo non sia possibile sono impostati in modo tale da non danneggiare la flora e la fauna ovvero l'ecosistema. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare sono accorpati prioritariamente, ove possibile, nelle aree non in concessione. Eventuali deroghe possono essere autorizzate sulla base delle peculiarità di ogni singolo luogo, opportunamente documentate ed idonee a comprovare le particolari condizioni dell'area costiera, le quali impediscono di rispettare gli indirizzi descritti.

3. Per le aree formate da sabbia, ghiaia o ciottoli, i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,5 metri lineari. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiali di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma ed al numero di fruitori che permette di accogliere.
4. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione.
5. Gli accessi al mare devono risultare chiaramente individuabili anche dal punto di vista visivo, mediante cartellonistica in cui viene esplicitato che l'accesso alla battigia è libero e gratuito.
6. Nella fascia della battigia parallela al mare, è vietata la sosta e la presenza di attrezzature ed oggetti di ogni tipo che compromettano il libero transito fatti salvi i mezzi di soccorso.

Art.6 – DELIMITAZIONI E BARRIERE VISIVE

1. Al fine di non costituire una barriera visiva e consentire il libero spostamento alla fauna selvatica, le delimitazioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza non superiore a metri 1,50, devono prevedere almeno 35 cm liberi dal livello della sabbia e sono realizzate con materiali eco-compatibili, come il legno e la corda, assolvendo anche ad un ruolo di sicurezza. Sono vietati blocchi, pannelli coprenti in qualsiasi materiale, reti metalliche, reti in plastica o in materiali non biodegradabili, filo spinato o assimilabili.
2. Le delimitazioni si interrompono a 5 metri dalla battigia e ove previsto a 3 m dalla stessa.
3. Le delimitazioni di confine verso terra devono avere le stesse caratteristiche di quelle perpendicolari alla battigia, di cui al comma 2, in modo da non pregiudicare la visibilità verso il mare.

Art.7 – INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Il territorio di **Conca dei Marini** presenta tratti di costa alta e frastagliata, caratterizzati da costoni rocciosi e calette naturali, spesso in prossimità di concessioni demaniali, che per essere resi fruibili dalla collettività necessitano di interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei versanti, mediante opere di consolidamento e di ingegneria naturalistica, nel rispetto delle peculiari caratteristiche paesaggistiche del sito. Tale obiettivo può essere conseguito mediante interventi da realizzarsi, all'interno e in prossimità delle aree oggetto di concessione, mediante investimenti e iniziative dei concessionari che, a titolo esemplificativo, mirino a:
 - a) garantire la protezione e la salvaguardia del patrimonio ambientale;
 - b) favorire lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (es. infrastrutture pubbliche, progettazione e realizzazione di nuovi accessi pubblici all'arenile e s.m.i.);
 - c) tutelare da fenomeni di erosione marina il litorale, le aree in concessione e le opere pubbliche limitrofe alle stesse, mediante la realizzazione di opere di difesa costiera, attività di monitoraggio, aggiornamento e manutenzione.

Art.8 - MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEI MANUFATTI

1. Per la nuova edificazione la soluzione progettuale deve tener conto, in senso culturale (e quindi dal punto di vista tipologico e morfologico), della logica costruttiva antica e/o identitaria, cercando di interpretare, ancorché in chiave contemporanea, il rapporto che si instaurava tra l'edilizia e l'ambiente circostante in conseguenza della tecnologia costruttiva, dei materiali e delle esigenze umane nel rispetto della morfologia dell'area e delle risorse agricole.
2. I materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l'alta tradizione artigianale delle maestranze locali. Sono da bandire pertanto quei materiali e quei manufatti che derivano direttamente da una standardizzazione a livello industriale che, per contenere i costi porta al più basso livello l'impegno culturale e tecnologico.
3. È ammissibile l'introduzione, sulla base di argomentate valutazioni progettuali e compositive, di soluzioni tipologiche e morfologiche, tanto dal punto di vista compositivo, quanto sotto l'aspetto costruttivo, tecnologico, e dell'impiego dei materiali, di tipo innovativo, specie al fine del perseguimento di soluzioni costruttive ambientali sostenibili e volte al contenimento del consumo energetico, tanto nella fase costruttiva quanto in quella di esercizio.

Art.9 - DEHORS - DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE

1. Per “dehors” si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.
2. Il dehors può essere:
 - a) aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente;
 - b) delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
 - c) coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto;

Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco di ciascun anno solare.

5. Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo superiore a 180 giorni per ciascun anno solare e comune non superiore a cinque anni.
6. L'elemento di arredo “dehors”, come sopra definito, deve essere caratterizzato da “facile rimovibilità” e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, la sua installazione è subordinata alla concessione del suolo stesso.
7. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

8. Gli arredi devono essere per materiale, colore e forma intonati al contesto in cui si collocano. Non sono ammessi arredi pubblicitari e di colori appariscenti. Tutti gli arredi costituenti i dehors, nelle ore di non utilizzo, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico.
9. La forma dei gazebo, i modi costruttivi e gli arredi devono essere per materiale, colore e forma intonati al contesto in cui si collocano. Non sono ammessi profilati da infissi, tessuti di copertura in materiale plastico, colori appariscenti e messaggi pubblicitari.
10. La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere per materiale e colore intonati al contesto in cui si collocano. Essi devono essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base in cemento che non emerga dal pavimento. Gli elementi tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti all'interno del chiosco. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente all'esterno a condizione di ridurre al minimo l'impatto visivo.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 18.06.2021 ed allegato al vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC), così come per le modalità di conseguimento della Concessione di spazi ed aree pubbliche si rinvia al vigente Regolamento comunale in materia.

Art.10 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico-ricreativi, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o di altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimento necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebi, maxi ombrelloni, campi da gioco senza recinzioni, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, e più in generale le opere previste dalla circolare 120/2001 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al comune competente, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione.
- Tra le opere che possono essere installate, previa comunicazione, sono comprese oltre a quelle su esposte e riportate nelle circolari, purché realizzate in materiali di facile rimozione, anche le seguenti opere:
- docce e servizi igienici, spogliatoi, piccoli bar o buvette, depositi per attrezzi e materiali per servizi di balneazione, direzioni per servizi spiaggia ed amministrazione, presidi di pronto soccorso, casotto per guardiano, ed in generale ogni piccola costruzione, realizzata con materiali eco-compatibili e di facile rimozione, necessaria per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità o ampliare l'offerta turistico ricettiva. Tali strutture devono essere rimosse a fine stagione ripristinando lo stato dei luoghi;
 - pedane e percorsi costituiti da elementi modulari completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione. Il materiale utilizzato, se di legno, deve essere trattato in modo da risultare ignifugo, levigato e privo di schegge e tale da garantire l'utilizzo delle pedane e dei percorsi in sicurezza. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con prodotti anticorrosione. Tali opere, solo per ragioni di

sicurezza, potranno restare in opera al termine della stagione balneare al fine di garantire l'accesso alla spiaggia tutto l'anno.

2. All'interno delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime sono esposte in maniera ben visibile:
 - a) la segnalazione d'inizio di attività;
 - b) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente;
 - c) le ordinanze delle autorità competenti relative all'uso degli arenili;
 - d) un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
 - e) una tabella recante, gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;
 - f) eventuali comunicazioni istituzionali della Regione e/o del comune;
3. Le comunicazioni devono essere correlate da idonea rappresentazione grafica, progetto e perizia tecnica asseverata, fotografie-ante intervento. Inoltre, successivamente al montaggio delle strutture, devono essere trasmessi al settore demanio le dichiarazioni di corretto montaggio, di collaudo e verifica a firma di tecnico abilitato (ingegnere, ecc. ecc.) e fotografie post-intervento, nonché i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.
4. Le scale e le rampe di uso pubblico (larghezza non inferiore a mt. 1,20) non devono presentare spigoli vivi e devono essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi; di norma le rampe rettilinee devono essere prive di restringimenti e presentare alzate e pedate di dimensioni costanti.
5. Qualora lo spazio pubblico prospetti su salti di quota superiori a m 0,30 dovrà essere installato un parapetto o una ringhiera di altezza m 1,00 di idonea robustezza.
6. Arredi e recinzioni devono essere realizzati in materiali robusti, privi di sporgenze, elementi acuminati e simili; gli arredi devono essere per materiale, colore e forma intonati al contesto in cui si collocano, nonché di facile manutenzione.
7. I contenitori della raccolta differenziata devono essere schermati da siepi o idonee pannellature e comunque tali da garantire il decoro della zona.
8. Gli apparati tecnologici posti all'esterno degli edifici, in generale, devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione, come pure per le radio-antenne della telefonia cellulare. In base al suddetto criterio, ogni volta che sia possibile, è preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato e comunque installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di ricezione radiotelevisiva. La installazione degli impianti tecnologici di cui al presente articolo resta subordinata alla preventiva acquisizione dei necessari titoli abilitanti previsti da normative generali e di settore, ed in particolare dal D.Lgs.42/2004 e dal D.P.R.31/2017.
9. Per l'estetica delle facciate (cromatismi), caratteristiche delle coperture dei manufatti e l'illuminazione pubblica/privata si rimanda alle prescrizioni degli artt.149, 150, 151 e 152 del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale.

TITOLO II

CAPO III – CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (CDM)

Art.11 – CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

1. La Concessione è un provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione Comunale concede per il periodo di tempo determinato dalla legge l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi al Regolamento per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime o PUA e agli strumenti urbanistici vigenti. La concessione può comunque avere durata superiore, su richiesta del concessionario ed in relazione all'entità dell'investimento proposto, previa istruttoria condotta dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Conca dei Marini di concerto con i competenti uffici periferici dell'Agenzia del Demanio.
2. L'atto è acquisito al protocollo generale dell'Ente ed è registrato presso l'Agenzia delle Entrate di competenza, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico del concessionario.
3. In qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.
4. Il concessionario interviene direttamente o a mezzo d'idoneo procuratore.
5. Copia dell'atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviata e/o consegnata dal concessionario all'ente gestore.
6. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dalla seguente disciplina.
7. Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - l'ubicazione, l'estensione, i confini, ed un rilievo planimetrico delle aree e delle strutture oggetto della concessione, che indichi l'esatta localizzazione degli stessi;
 - lo scopo e la durata della concessione;
 - la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tal esecuzione;
 - le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
 - la cauzione;
 - le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
 - le generalità e il domicilio del concessionario;
 - le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
8. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.
9. Nelle concessioni di minore importanza sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore importanza della concessione.

Art.12 – RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

1. Le procedure per l'affidamento e la durata delle concessioni sono fissate sulla base della norma nazionale di comparto, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità.
2. Negli avvisi pubblici si terrà in particolare riguardo la qualificazione dell'offerta turistica, lo sviluppo dell'occupazione, l'applicazione della normativa in materia di accessibilità.
3. Le domande di nuova concessione contengono le generalità complete del richiedente, la sede legale e la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA.
4. Il Comune verifica la coerenza delle domande per il rilascio di nuove CDM con il PAD, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Verifica, altresì, che la CDM possieda i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A – “Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari. Restano ferme eventuali casistiche di deroga motivate, da ammettersi esclusivamente in ragione delle peculiari condizioni geomorfologiche e territoriali dei luoghi, da valutarsi puntualmente caso per caso nell'ambito della pianificazione e delle procedure autorizzative competenti.

Art.13 – RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TURISTICO-RICREATIVA

1. Le aree concedibili, o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (in G.U. 14/11/2024, n. 267), di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4 del predetto decreto, che definisca in linea generale:

- le aree disponibili e le tipologie d'intervento assentibili;
- le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
- il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario.

Il suddetto bando dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e a quello della Capitaneria di Porto, per estratto nel BURC, e pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune;

2. Per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, il bando dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.
4. Nel novero delle concessioni turistico ricreative ex art. 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 400/1993, convertito in L. n. 494/1993, rientrano anche utilizzazioni diverse dallo stabilimento balneare e dalla SLA.
5. La superficie da assentire in concessione per altri scopi turistico ricreativi, è quella risultante dalla individuazione dei diversi lotti nelle planimetrie allegate e/o a quanto specificatamente previsto dal Piano.
6. Tra le concessioni per altri scopi turistico ricreativi, rientrano le concessioni per posa tavoli e sedie, con dehors, a servizio di strutture ricettive limitrofe, nei limiti dimensionali e di consistenze previste dal relativo Regolamento comunale.

7. La domanda di concessione, oltre alle generalità complete del richiedente e, in caso di rinnovo, gli estremi della precedente concessione, deve tassativamente indicare:
- a) Codice fiscale del richiedente (o partita IVA in caso di impresa);
 - b) Lo scopo della concessione, secondo le fattispecie previste dalla Legge n.494/93;
 - c) Inoltre alla stessa domanda vanno allegate:
 - Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del concessionario, del titolare / legale rappresentante p.t. dell'impresa concessionaria;
 - Certificato della Camera di Commercio, solo in caso di società soggette a tale obbligo, con in calce la dicitura circa l'insussistenza di procedure concorsuali e di motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia, nonché indicazione della specifica attività d'impresa;
 - Atto costitutivo o statuto (solo per Enti/Associazioni);
 - Domanda in bollo da €16,00 unitamente a modello informatico SID;
 - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 a firma del legale rappresentante, attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna; di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della <non menzione> o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, ovvero l'elencazione di tali sentenze; inoltre attestante la mancanza di procedimenti penali in corso;
 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
 - Dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma, e di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
 - Dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo al Comune;
 - Attestazione di avvenuto versamento diritti di istruttoria, nelle modalità ed in misura indicata dall'Amministrazione Comunale.
 - Autorizzazione Doganale, prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 141/2024, ove necessaria, e comunque prima del rilascio definitivo della concessione;
 - Relazione tecnico illustrativa sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;

- Planimetria dell'area interessata, in scala adeguata, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento, da cui si evinca la collocazione dell'area/manufatti da realizzare con il sistema di coordinate GAUSS-BOAGA;
- Elaborati grafici quotati, in scala adeguata, comprendenti aree, piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull'area richiesta, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi.

L'Ente si riserva di chiedere ulteriori integrazioni documentali compreso – in caso di rinnovo della concessione - l'eventuale certificato di idoneità statica degli immobili e manufatti che insistono sui beni assentiti.

Art.14 – CAUZIONI

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione, a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.
2. In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

Art.15 – VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. Le variazioni al contenuto della CDM riferite alle opere o alle modalità di esercizio sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria. Se le variazioni hanno carattere non sostanziale, come nei casi di erosione o ripascimento naturale degli arenili, esse possono essere assentite con atto autorizzativo, nel rispetto dell'articolo 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, fermo restando le autorizzazioni, ai sensi del combinato disposto dall'art.109 del decreto legislativo 152 del 2006 e art.21 della legge 179 del 2002.
2. Il concessionario, nei limiti di quanto disposto dall'art.45 bis del Codice della Navigazione, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione o parte di essa.

Art.16 – REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'art. 42 Cod. Nav. con provvedimento del Comune competente per territorio. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 Cod. Nav. Prima di emettere il provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per trasmettere deduzioni difensive.

Art.17 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

In caso di rinuncia alla concessione il titolare dovrà presentare apposita comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo con apposito Modello, nonché trasmettere la dichiarazione relativa all'avvenuta estinzione di ogni obbligazione passiva, nei confronti dell'Erario e della Regione Campania (canone demaniale e addizionale regionale), connessa al titolo concessorio.

Art.18 – LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

1. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, per speciali e sopravvenuti motivi d'interesse pubblico o altra motivata esigenza.
2. Il provvedimento indica, ove prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
3. Qualora non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo procede alla revoca del provvedimento stesso.
4. Durante il periodo di sospensione il concessionario mantiene il diritto alla concessione, che, a domanda, viene prorogata per un periodo uguale a quello della sospensione ovvero termina alla scadenza prefissata con il rimborso della quota parte del canone pagato per il periodo corrispondente al mancato esercizio della concessione.

Art.19 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA

1. Le spese d'istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese d'istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate dall'Amministrazione Comunale di Conca dei Marini.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese d'istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Art.20 - TUTELA DEI BENI DEMANIALI

1. Al fine della tutela dei beni demaniali individuati all'articolo 1, in presenza di abusi o violazioni delle vigenti disposizioni in materia, si procede in via amministrativa intimando, con provvedimento espresso, da notificarsi ai soggetti interessati, il ripristino della situazione di diritto o di fatto.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 indica i successivi interventi dell'Amministrazione volti comunque ad assicurare la tutela dei beni demaniali in caso d'inosservanza dell'intimazione da parte dei destinatari del provvedimento stesso.

Art.21- VIGILANZA

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune territorialmente competente. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli a mezzo del personale del Settore di Polizia Municipale.

2. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, o in assenza di relativa comunicazione, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

In virtù delle competenze conferite ai Comuni dall'art. 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in materia di "concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione", gli enti locali esercitano i poteri di vigilanza e controllo, già esercitati dalla Regione ai sensi degli articoli 1, comma 2, 158 e 159, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e svolgono attività di polizia amministrativa.

Rientrano in particolare nella competenza di vigilanza e controllo del Comune le seguenti fattispecie d'infrazione:

- uso dell'area in concessione difforme da quello assentito (ad esempio un'area concessa ad uso parcheggio utilizzata a campeggio);
- realizzazione abusiva, all'interno della stessa area in concessione, di opere di facile rimozione, non previste nel titolo concessorio;
- occupazione senza opere (ad esempio con ombrelloni e sdraio) di una superficie superiore a quella autorizzata con il titolo concessorio;
- mancata realizzazione delle opere previste nel titolo concessorio;
- abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione;
- inadempienza agli obblighi fissati nell'atto di concessione o imposti da leggi o regolamenti;
- uso non continuato o cattivo uso della concessione;
- intralcio all'accessibilità e alla visitabilità delle strutture.

Di contro, non essendo oggetto di conferimento, competono all'Autorità Marittima i provvedimenti in autotutela qualora gli eventuali abusi:

- incidano sui limiti del demanio marittimo (ad esempio quelli perpetrati da privati che traslando il confine della propria proprietà, ubicata immediatamente a ridosso del demanio marittimo, o realizzando opere su tale fascia, alterano i limiti effettivi del demanio stesso);
- abbiano comportato o possano comportare la realizzazione abusiva d'impianti, manufatti ed opere da parte di non concessionari;
- in ogni caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio all'integrità del demanio marittimo.

Restano in capo alla Capitaneria di Porto, oltre alle funzioni di polizia marittima connesse con le competenze relative alla tutela dei pubblici usi del mare, le funzioni di vigilanza sul rispetto dell'art. 54 del Codice della Navigazione (occupazioni e innovazioni abusive da parte di non concessionari), in quanto si configurano come operazioni di polizia giudiziaria, non conferita ai Comuni.

TITOLO II

CAPO I – UTILIZZO AI FINI TURISTICO RICREATIVI DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 22 - SPIAGGIA LIBERA

1. Area demaniale marittima non data in concessione, idonea alla balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
2. Le concessioni demaniali limitrofe contengono prescrizioni tese a garantire quanto previsto dalla normativa vigente, come specificato al capoverso successivo.
3. Per una fascia limitrofa alle concessioni esistenti, nella misura determinata in base alle specificità dei luoghi e così come disciplinato all'interno dei titoli concessori, gli oneri di guardiania, pulizia e salvataggio, o altri oneri/servizi, dovranno essere assicurati dagli stessi concessionari. La pulizia dovrà essere assicurata dai medesimi per l'intera annualità.
4. Nelle spiagge libere deve essere garantito quanto disposto in merito dalle autorità competenti e quanto di seguito specificato:
 - a) deve essere garantito il pieno godimento della costa nei suoi usi più tradizionali, legati unicamente alla fruizione delle spiagge e del mare;
 - b) la spiaggia deve essere dotata di contenitori per la raccolta dei rifiuti, opportunamente dimensionati e collocati almeno uno ogni 20 m. di fronte;
 - c) è consentita l'installazione di servizi igienici e docce pubbliche ad uso gratuito;
 - d) sono sempre consentite attività di carattere scientifico e di ricerca, purché non limitino l'uso pubblico del litorale e del mare;
 - e) dove non è previsto il servizio di salvamento deve essere collocata apposita cartellonistica che segnali l'area come non sicura per la balneazione.
5. Nelle spiagge libere è consentita l'organizzazione occasionale ed episodica di eventi, gare sportive, feste, fiere, etc., sia ad organizzazione pubblica che privata, previa preliminare valutazione caso per caso dell'evento proposto e formale autorizzazione/nulla osta, a seconda dei casi. Tutte le attività di pulizia arenile, apprestamenti per la sicurezza, etc., saranno poste in caso all'organizzatore anche con l'imposizione di apposite polizze assicurative se l'evento lo richiede.
6. È possibile regolamentare specifici tratti di spiaggia libera per adibirli al pubblico ed indiscriminato uso della collettività per specifici usi pubblici del mare (ad esempio sport, animali di affezione, etc.).
7. Gli obblighi relativi alla sicurezza alla balneazione nelle spiagge libere sono disciplinati con ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno / Ufficio Locale Marittimo di Amalfi.

Art.23 – SPIAGGIA LIBERA (PET FRIENDLY)

1. È prevista, ai sensi dell'art.3 del PUAD regionale, l'individuazione specifica di un'area libera in cui sia consentita la presenza di animali di affezione, sorvegliati ed accuditi dai rispettivi accompagnatori per l'intera permanenza all'interno della medesima area. Nella predetta area dovrà essere adottato ogni utile ed opportuno accorgimento per salvaguardare l'incolumità dei cittadini e la balneazione pubblica,

assicurando il rispetto e la cura degli animali e le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

2. In tale zona è prevista, oltre a quanto riportato dal precedente articolo, l'installazione di dispensatori di acqua e bidoni con coperchio per il deposito di deiezioni, nonché è consentita l'installazione di servizi di pulizia e doccia per gli animali.

Art.24 – STABILIMENTI BALNEARI

1. Ai fini del presente regolamento sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, attrezzate per la balneazione, ed eventualmente dotate di annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative e sportive.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature complementari per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
3. Sono ammesse attività di noleggio pedalò, canoe, pattini e similari. L'area occupata da tale attività deve essere ben delimitata e deve essere esattamente prevista e dettagliatamente individuata nell'atto concessorio.
4. Le concessioni demaniali potranno prevedere l'offerta di forme di turismo culturale, connesso alla fruizione dei beni paesaggistici, architettonici e archeologici, nonché di attività sportive, quali vela, canoa, wind-surf, etc.
5. La tipologia di stabilimento balneare soggiace alle seguenti regole:
 - a) I servizi igienici dovranno essere commisurati in base al numero di fruitori dell'area in concessione demaniale marittima, e comunque in un rapporto di almeno 2 Wc ogni 30 ombrelloni, opportunamente adeguati alla normativa vigente in materia. Per ciò che concerne le persone diversamente abili, si dovranno prevedere un minimo di un bagno per disabili, come prescritto dalla normativa;
 - b) È consentita l'istallazione di ambienti adibiti a Chiosco-Bar, opportunamente dimensionati e forniti di apposite autorizzazioni previste per legge. Il Chiosco-Bar dovrà essere fornito di tutte le attrezzature atte alla somministrazione di bevande ed alimenti preconfezionati, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) È consentita l'istallazione di ambienti adibiti a Ristorazione, quali Cucine, opportunamente dimensionati e forniti di apposite autorizzazioni.
 - d) I locali adibiti alle funzioni di deposito, direzione e guardiania. Essi dovranno essere forniti di opportuni spogliatoi e servizi igienici, dimensionati come previsto dalla normativa vigente in materia ed in conformità alla Legge n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - e) È prevista l'istallazione di Cabine in legno/Spogliatoi nella misura di 1 per ogni 50 punti ombra, costituite con materiali in linea con le disposizioni del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana e del P.U.C. (adeguato al P.U.T.), e dovranno essere opportunamente definite

in base alle esigenze dello stabilimento balneare. Le dimensioni massime di ogni singola cabina non potranno superare i 4,00 mq (2,00 x 2,00 mt);

- f) È consentito installare tavolati lignei a raso ad uso elioterapico, con materiali compatibili con le prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana e del P.U.C. (adeguato al P.U.T.);
- g) È consentita l'installazione, anche in via temporanea, di palcoscenici per rappresentazioni, opportunamente collaudato da un tecnico abilitato.

Art.25 – CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Come disciplinato dal PUAD Regionale, gli stabilimenti balneari sono classificati in quattro fasce contrassegnate da stelle marine che esprimono il livello quali-quantitativo dei servizi offerti. Nel dettaglio, gli stabilimenti balneari devono garantire il possesso dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella A “Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari” allegata al PUAD Regionale.
2. Per la suddetta classificazione si deve rispettare il possesso dei seguenti requisiti e punteggi:
 - a) Per 1 stella marina: i requisiti obbligatori minimi;
 - b) Per 2 stelle marine: almeno 40 punti oltre i requisiti obbligatori minimi;
 - c) Per 3 stelle marine: almeno 80 punti oltre i requisiti obbligatori minimi;
 - d) Per 4 stelle marine: almeno 120 punti oltre i requisiti obbligatori minimi;

I suddetti servizi si considerano in essere seppur erogati, anche da soggetti terzi, entro una distanza massima di mt.200 dallo stabilimento.

3. L'attribuzione delle stelle marine è operata dal Comune competente per territorio in base al numero dei requisiti posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella citata Tabella A.
4. Il titolare di uno stabilimento balneare è tenuto a dichiarare al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale.
5. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3, procede alla verifica e, con proprio provvedimento, la accoglie o respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.
6. La classificazione ottenuta dallo stabilimento balneare deve essere indicata dal concessionario nella tabella dei prezzi ed esposta in maniera visibile.
7. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione, ad una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti.
8. L'adozione di modalità di gestione “Plastic Free” e “Zero Waste” all'interno degli stabilimenti costituisce titolo di premialità ambientale.
9. I requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari, come da Tabella A, si intendono ottenuti senza alcuna realizzazione di nuovi volumi, sia removibili che non removibili.

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI AMBITI OMOGENEI DI INTERVENTO

Art.26 – AMBITI OMOGENEI DI INTERVENTO

Le presenti norme disciplinano le aree ricadenti nel demanio marittimo come individuate nel sistema informativo demaniale nazionale (SID) e come suddivise all'interno della Relazione Generale di Progetto per ambiti omogenei di seguito elencati:

- a) Marinella - Spiaggia della Vite Cove
- b) Marina di Conca;
- c) Punta Belvedere;
- d) Capo di Conca;
- e) O' Runghetiello;
- f) Grotta dello Smeraldo;
- g) Costa dello Smeraldo

Art.27 –MARINELLA - SPIAGGIA DELLA VITE COVE

1. In dettaglio l'area demaniale, eventualmente fruibile, è rappresentata dalla piccola porzione di spiaggia esistente il cui accesso ad oggi può avvenire esclusivamente via mare, salvo la realizzazione di un percorso con origine dalla limitrofa area demaniale di competenza del Comune di Amalfi.
2. È possibile, su istanza di parte, eseguire interventi di difesa della costa che prevedano la messa in sicurezza del costone roccioso retrostante e che salvaguardino le caratteristiche ambientali. In tale ipotesi, dopo le opportune valutazioni e considerazioni, l'amministrazione potrebbe riconsiderare la possibilità di rilasciare concessioni ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale ed apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente testo.

Art.28 – MARINA DI CONCA

1. Il presente articolo va a disciplinare l'utilizzo delle aree demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, delimitate nel seguente ambito di intervento, in cui sono individuati n.4 lotti concedibili "A1_L, A1_R, A2_R e A3_R".
2. In tale ambito, sono consentiti interventi volti alla riqualificazione e ripascimento delle spiagge e preservazione delle coste rocciose mediante una costante opera di manutenzione ordinaria, da parte dei concessionari.
3. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedono l'uso di tecnologie che salvaguardino le caratteristiche ambientali.
4. Gli interventi di difesa della costa e degli abitanti costieri, da eseguire a mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi paesistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'intervento la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.
5. Sono consentiti interventi di ripascimento per il ripristino della linea di battigia così come evidenziata nelle cartografie del Sistema Informativo del Demanio Marittimo, secondo le normative vigenti, e comunque

previa acquisizione di tutti i pareri necessari per tale intervento, da parte degli organi preposti al rilascio di tali autorizzazioni.

6. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica e/o calcarea.
7. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché interventi di nuova costruzione riguardanti esclusivamente strutture stagionali di facile rimozione al servizio delle attività commerciali, previa acquisizione dei relativi regolari pareri degli Enti competenti e conseguente Autorizzazione in merito.
8. È fatto obbligo al futuro concessionario di realizzare interventi atti a migliorare l'accessibilità dell'area in oggetto, laddove possibile anche per persone con mobilità ridotta, con elementi artificiali, quali rampe e scale, di facile rimozione, opportunamente dimensionati e caratterizzati da materiali e forme compatibili con le normative del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana e del P.U.C. (adeguato al P.U.T.).
9. È possibile prevedere, per migliorare l'accessibilità dal mare, un piccolo approdo turistico per piccoli natanti da diporto, opportunamente dimensionato in base alla capienza dell'area, e nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi. L'accessibilità dal mare sarà prevista con opere di facile rimozione, anche con l'utilizzo di pontili galleggianti e passerelle in legno o grigliati metallici.
10. Sono consentite opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree demaniali marittime, con l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili per la messa in sicurezza del costone retrostante l'arenile, che salvaguardino le caratteristiche ambientali. Tali interventi sono realizzati a spese dei soggetti concessionari delle aree demaniali marittime in oggetto.
11. Sono previsti interventi finalizzati alla pulizia e al risanamento dell'arenile in oggetto, previa autorizzazione dagli organi competenti in materia. Tali interventi sono finalizzati al futuro utilizzo dell'arenile stesso, e le spese sono a carico dei soggetti concessionari delle aree demaniali marittime in oggetto.
12. È possibile installare tavolati lignei e con materiali compatibili con le prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana e del P.U.C. (adeguato al P.U.T.);
13. È consentita l'installazione di manufatti e/o opere amovibili necessari ed indispensabili per lo svolgimento dell'attività (servizi igienici, spogliatoi, chiosco bar, etc.), in conformità ai requisiti minimi obbligatori del presente regolamento ed alle normative vigenti (in particolare del P.U.C. e dell'allegato R.U.E.C.).
14. È fatto obbligo, al futuro concessionario dell'area in oggetto, di assolvere agli adempimenti relativi alla pulizia delle aree, come successivamente disciplinato dall'art.37.
15. Tutte le installazioni sull'area in concessione demaniale marittima verranno regolamentate in accordo con l'ufficio demanio e l'Ufficio Locale Marittimo di Amalfi, dovranno essere, altresì, predisposte adeguate vie di fuga, segnalazioni sia diurne che notturne, impianti antincendio, guardiania, salvataggio e tutte le attrezzature atte a scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'utilizzo della concessione demaniale.

16. Il concessionario sarà tenuto, previo montaggio delle strutture ad acquisire tutte le autorizzazioni e pareri atte al corretto utilizzo delle aree e svolgimento delle attività (vedi scheda dettaglio nella relazione di progetto).
17. È obbligatorio rendere disponibili i servizi minimi nonché il servizio di salvamento per la limitrofa spiaggia libera.
18. In tale ambito è possibile rilasciare apposita concessione da destinare agli studi meteomarini e di ricerca.

Art.29 - PUNTA BELVEDERE

Questo ambito è contraddistinto da tratti di costa alta dove non vi sono spiagge sabbiose ma rocce, ciottoli o piccole insenature, non vi sono lotti concedibili.

Art.30 - CAPO DI CONCA

In questa zona il tratto di costa risulta perlopiù interessato da proprietà private, pertanto nello stato di progetto non vi sono lotti concedibili.

Art.31 - O'RUNGHETIELLO

L'area è esclusa da previsioni di utilizzo concessorio, privilegiando il mantenimento delle condizioni di naturalità e la tutela del contesto paesaggistico e geomorfologico.

Art. 32 - GROTTA DELLO SMERALDO

1. Il presente articolo va a disciplinare l'utilizzo delle aree demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, delimitate nel seguente ambito di intervento, in cui è individuato n.1 lotto concedibile "A2_L.
2. Non sono previste ulteriori aree concedibili, né ampliamenti delle superfici in concessione, al fine di garantire la tutela dell'equilibrio ambientale, la salvaguardia del bene naturalistico e la corretta gestione dei flussi turistici.
3. In tale ambito, sono consentiti interventi volti alla riqualificazione e preservazione delle coste rocciose mediante una costante opera di manutenzione ordinaria, da parte dei concessionari.
4. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie finalizzate alla messa in sicurezza del costone roccioso retrostante e che salvaguardino le caratteristiche ambientali.
5. Gli interventi di difesa della costa e degli abitanti costieri, da eseguire a mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi paesistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'intervento la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.
6. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, sulle opere esistenti, che dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.
7. È fatto obbligo al futuro concessionario realizzare interventi atti a migliorare l'accessibilità all'area in oggetto, laddove possibile anche per persone con mobilità ridotta, con elementi artificiali, quali rampe e scale, di facile rimozione, opportunamente dimensionati e caratterizzati da materiali e forme compatibili

con le normative del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana e del P.U.C. (adeguato al P.U.T.).

8. Tutte le installazioni sull'area in concessione demaniale marittima verranno regolamentate in accordo con l'ufficio demanio e l'Ufficio Locale Marittimo di Amalfi. Dovranno essere, altresì, predisposte adeguate vie di fuga, segnalazioni sia diurne che notturne, impianti antincendio, guardiania, salvataggio e tutte le attrezzature atte a scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'utilizzo della concessione demaniale.
9. Il concessionario sarà tenuto, previo montaggio delle strutture ad acquisire tutte le autorizzazioni e pareri atte al corretto utilizzo delle aree e svolgimento delle attività (vedi scheda dettaglio nella relazione di progetto).
10. In tale ambito è possibile rilasciare apposita concessione da destinare agli studi meteomarini e di ricerca.

Art. 33 – COSTA DELLO SMERALDO

Dal punto di vista demaniale, le superfici costiere risultano discontinue e frammentate, prevalentemente riconducibili ad affioramenti rocciosi e a tratti di costa ad elevata pendenza, senza individuazione di arenili o superfici pianeggianti funzionalmente utilizzabili, salvo eventuale rilascio di concessione per gli spazi a mare previa approvazione da parte dell'Autorità Marittima.

CAPO III – NORME FINALI

Art.34 – ADDIZIONALE REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la quota del tributo regionale trasferita ai Comuni, secondo le previsioni di cui al comma 124, dell'art. 1 della Legge Regionale n. 5/2013, ha destinazione vincolata per le spese di manutenzione e gestione delle aree demaniali di cui alla presente disciplina.

Art.35 – ORDINANZA BALNEARE – STAGIONALITÀ

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Comune, sentite anche le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti dell'attività turistico-ricreativa di rispettiva competenza, come la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento.
2. Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, il Comune può prevedere la stagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regionale n.10 del 10 maggio 2012 e fatto salvo il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che dovrà prevedere il mantenimento della struttura oltre la stagione balneare.

Art.36 – DISCIPLINA DEI PREZZI

1. I concessionari comunicano al Comune, entro il 15 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi da erogare da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo.
2. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta, oltre a quanto stabilito al successivo art. 16, l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
3. Il concessionario pubblica sul proprio sito internet ed espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella, in almeno tre lingue oltre l'italiano, con l'indicazione dei prezzi dei servizi offerti (comprensivi di IVA) conformi all'ultima regolare comunicazione.

Art. 37 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. Presso gli arenili ed aree adiacenti ricadenti sotto le direttive del Comune di Conca dei Marini sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:
 - a) divieto di tirare a secco o calare in mare qualsiasi tipo di natante dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (solo per il periodo di balneazione);
 - b) divieto di accesso a cani ed altri animali in aree diverse da quelle previste (PET-FRIENDLY);
 - c) divieto di fare uso di detersivi, shampoo e saponi vari;
 - d) divieto di praticare giochi che possono arrecare fastidio e potenziale pericolo per la collettività presente;
 - e) gli apparecchi radiofonici, televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, dovranno essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non arrecare fastidio e disturbo alla collettività ed al vicinato. Tanto é valevole anche per le private abitazioni presenti presso la Marina di Conca;

- f) divieto di utilizzare spazi ed aree pubbliche al di fuori di quelle eventualmente acquisite in concessione e/o porre in essere strutture anche mobili in assenza delle previste autorizzazioni;
- g) divieto per le attività di commercio ed ai pubblici esercizi di installare insegne, anche mobili e/o tabelle pubblicitarie, in assenza delle previste autorizzazioni;
- h) divieto di accendere falò;
- i) obbligo di depositare i rifiuti ben chiusi negli appositi sacchetti, nei contenitori predisposti dal Comune secondo gli orari dallo stesso indicati e secondo la differenziazione dei rifiuti sempre dal Comune indicata;
- l) il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore, previa adozione delle cautele idonee a ridurre la emissione, è vietato dalle ore 22.30 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30;
- m) divieto di assumere comportamenti contrastanti con norme etiche e di buon costume;
- n) obbligo di effettuare manutenzioni ai natanti ivi compreso il rimessaggio da cui possa derivare imbrattamento ed inquinamento dei luoghi;
- o) è fatto obbligo alle attività di commercio ed ai pubblici esercizi, smontare a fine periodo balneare o di vigenza dell'autorizzazione, le strutture eventualmente installate a servizio e supporto delle attività medesime;
- p) per una maggiore sistemazione e pulizia conseguente al periodo invernale in preparazione della stagione balneare e per il regolare mantenimento e decoro dei luoghi durante il periodo di balneazione, è fatto obbligo di collaborare con i servizi comunali anche i titolari delle attività commerciali in quanto diretti beneficiari del territorio appartenente alla Marina di Conca;
- p) lo stazionamento delle imbarcazioni presso l'arenile Marina di Conca e le aree adiacenti è consentito solo in appositi spazi destinati a tale scopo. Resta inteso che nel periodo di balneazione la marina di Conca resta interdetta allo stazionamento di qualsiasi tipo di natante, tranne che in alcune eventuali e limitate zone.

Art.38 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza e controllo sulle disposizioni della presente legge e, in particolare, sull'uso delle aree del demanio marittimo, sono esercitate dal Comune territorialmente competente il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusivi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
3. L'esercizio delle attività, sopra disciplinate, senza aver presentato regolare dichiarazione di classificazione di cui al comma 3, art. 15 della presente disciplina, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 ad euro 1.000,00.
4. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi al Comune, nei termini previsti, di cui al comma 1, art. 14 della presente Disciplina, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00.

Comune di Conca dei Marini (SA)
PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

5. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati, di cui al comma 1, art.14 della presente Disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 500,00.
6. L'omessa esposizione della tabella prezzi di cui al comma 3, art. 14 della presente disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 300,00 a euro 900,00.
7. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio sulle attività sopra disciplinate.
8. Per le ipotesi di violazione previste nel presente Regolamento é sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di gg. 60 dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
9. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro gg. 30 dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con Ordinanza-Ingiunzione, la sanzione è il Dirigente/Responsabile a cui settore fa capo la materia di Polizia Amministrativa.
10. L'Autorità indicata al precedente comma 5 deve concludere il procedimento per l'applicazione delle sanzioni, secondo i criteri di cui all'art. 18 della L. 689/81, nel termine perentorio di 180 giorni.
11. Il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione degli scritti difensivi da parte del trasgressore e comunque dallo scadere del termine della loro presentazione o dall'inoltro del rapporto previsto dall'art.17 della L. 689/81, se successivo.
12. Nel caso di reiterazione delle violazioni alle norme del presente Regolamento, quando queste siano commesse da soggetti esercitanti attività dietro Autorizzazione Comunale, o per effetto di comunicazione di inizio attività, con Ordinanza secondo le modalità procedurali previste dalla L.689/81 viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato in misura fissa in giorni 3.
13. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal presente Regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 18 della L.689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
14. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono o per modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
15. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
16. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art.39 – NORME FINALI

Per gli aspetti non disciplinati dal PAD si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle leggi di comparto regionali e nazionali vigenti in materia.